Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 25 luglio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1968, n. **819**.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio dell'Alta Murgia Pugliese ricadente nelle provincie di Bari e Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta degli ispettorati ripartimentali delle foreste di Bari e Taranto in data 21 ottobre 1965 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana della Alta Murgia Pugliese ricadente nelle provincie di Bari e Taranto;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere in data 3 maggio 1967;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio dell'Alta Murgia Pugliese ricadente nelle provincie di Bari e Taranto, esteso per circa ha. 197.203 il cui perimetro è riportato con una linea in color verde segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1968

SARAGAT

RESTIVO — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 45. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1968, n. **820**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Oncologia sperimentale », presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 19 dicembre 1967, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli artt. 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Oncologia sperimentale » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1968

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 46. — GRECO

Rep. n. 1223

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di « Oncologia sperimentale », presso la facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), oggi 19 (diciannove) del mese di dicembre, alle ore 12.

19 dicembre 1967

in comune e città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33; davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'università stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università predetta in virtù e ai sensi dello

art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta;

Alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi residente, funzionario;

Fiore dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna ed ivi residente, funzionario;

si sono personalmente costituiti i signori:

Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, per la carica domiciliato a Bologna, via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua veste e qualità di rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna, e perciò di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera dello stesso consiglio di amministrazione in data 18 dicembre 1967, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Fortunati prof. Paolo, nato a Talmassons (Udine) il 26 aprile 1906 e residente a Bologna, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di consigliere d'amministrazione rappresentante del consorzio interprovinciale universitario, come risulta dalla delibera del consiglio di amministrazione del consorzio stesso in data 19 dicembre 1967, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

premesso:

che lo statuto dell'Università degli studi di Bologna comprende, tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, quello di oncologia sperimentale;

che le attività di ricerca in tale materia sono perseguite da lungo tempo nell'ambito della facoltà medica di Bologna ed hanno una solida tradizione di tecniche e di preparazione culturale e scientifica in relazione alle attività didattiche e sperimentali dell'istituto di patologia generale;

che il problema dell'oncologia sperimentale ha oggi una rilevanza medico-sociale di primo piano ed è fondamentale nella razionalizzazione della lotta contro i tumori che si va organizzando in Italia e all'estero;

che lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca inerenti alla cattedra di oncologia è assicurato dalle attuali disponibilità di attrezzature, di personale e di locali dell'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'università, con deliberazioni rispettivamente in data 12 ottobre 1967, 13 dicembre 1967 e 18 dicembre 1967 — allegate in copia conforme al presente atto sotto le lettere *C*), *D*) ed *A*) già citata — ebbero ad esprimere, ciascuno per quanto di sua competenza, parere favorevole all'istituzione del posto di ruolo di oncologia;

che i consigli di amministrazione dell'università e del consorzio interprovinciale universitario, con deliberazioni rispettivamente in data 18 dicembre 1967 e 19 dicembre 1967 — già allegate al presente atto rispettivamente sotto le lettere *A*) e *B*) — hanno approvato la stipulazione del presente atto, ciascuno nell'ambito della propria competenza;

mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna è istituito, con il decreto del Capo dello Stato, che approva e rende esecutiva la presente convenzione, a' sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di oncologia sperimentale, in aggiunta ai posti già assegnati dalla facoltà stessa.

Art. 2.

Il consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga a versare annualmente all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione), pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, ad elevare anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 2.

Qualora siano adotttati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna predetto si impegna ed obbliga altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nella stessa lettera *b*) dell'art. 2.

L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in unica soluzione dall'ente finanziatore alla Università degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 5.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di oncologia sperimentale.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì — con esonero da ogni altro obbligo o responsabilità — a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) decorrenti dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna, del primo titolare del posto di ruolo di professore di oncologia sperimentale, e si intende tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdettata — mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione si intende automaticamente decaduta:

a) qualora venga disdettata, a' sensi dell'art. 6;

b) qualora vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi a' sensi del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente finanziatore, per il mancato adempimento, dai casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 8.

La presente convenzione e esente da tassa di registro, a' sensi dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269; perchè fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato, a tutti gli effetti tributari, a norma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia — a' sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251 — con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dal decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla volontà loro ed a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare i contratti per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Il presente atto consta di fogli n. 3 (tre) di carta bollata, scritti su facciate n. 9 (nove) e alcune righe della facciata n. 10 (dieci).

F.to Felice Battaglia
» Paolo Fortunati
» Giovanni Ricci, *teste*
» Adriano Fiore, *teste*
» dott. Sebastiano Mazzaracchio, *ufficiale rogante*

d'ordine, del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Gui

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **821.**

Recupero e nuova ripartizione di quattro posti di assistente ordinario di ruolo già riservati, per concorso, agli assistenti straordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario di cui duemilacentocinquanta durante l'anno accademico 1966-67;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visti i decreti presidenziali 1° aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639, con i quali, per l'anno accademico 1966-67, in applicazione della riserva contenuta nel predetto art. 15, sono stati complessivamente ripartiti fra le cattedre dei vari Atenei milleseicentotrentotto posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti presidenziali 12 febbraio 1968, n. 344 e 12 marzo 1968, n. 602, con i quali vennero recuperati e nuovamente ripartiti ottantaquattro posti di assistente ordinario già riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;

Visto il decreto presidenziale 4 giugno 1968, n. 812, con il quale vennero recuperati e nuovamente ripartiti settantaquattro posti di assistente ordinario già riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;

Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi ed espletati — per i posti di cui ai citati decreti presidenziali 1° aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639 — nei termini fissati dal terzo comma dello stesso art. 15 della legge n. 62, quattro posti non risultano coperti o perchè i concorsi relativi sono andati deserti, o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I quattro posti di assistente di ruolo, già attribuiti alle seguenti cattedre del sottoindicato ateneo con decreto presidenziale 1° aprile 1967, n. 343, sono recuperati dal contingente riservato:

	Numero dei posti
Università di Bologna	
Facoltà di medicina e chirurgia	
1) cattedra di clinica oculistica	1
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali	
1) cattedra di fisica superiore	2
2) cattedra di zoologia	1

Art. 2.

I quattro posti di assistente ordinario come sopra recuperati, vengono così ripartiti:

Facoltà di medicina e chirurgia	
Università di Bologna	
1) cattedra di radiologia	1
Università di Roma	
1) cattedra di clinica dermosifilopatica	1
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali	
Università di Bologna	
1) cattedra di fisica superiore	1
Facoltà di ingegneria	
Università di Palermo	
1) cattedra di urbanistica	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1968

SARAGAT

Gui

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221 *foglio n.* 38. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1968, n. 822.

Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;

Visto l'atto in data 24 novembre 1967 a rogito del notaio dott. Enrico Sandrini, di Firenze, con il quale è stato costituito fra le casse di risparmio di Firenze, Lucca, Pistoia e Pescia, Prato, Pisa, Livorno, San Miniato, Volterra, Carrara e Monte di credito su pegno di Lucca, l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, e ne è stato formato lo statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze e con un fondo di garanzia iniziale di L. 3 miliardi, e ne è approvato lo statuto, composto di 31 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'istituto predetto è autorizzato ad esercitare, nel territorio della Regione toscana il credito fondiario ed edilizio in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1968

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 48. — GRECO

ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA TOSCANA

Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario della Toscana, costituito a Firenze per iniziativa delle casse di risparmio della Regione toscana, è ente morale, ha personalità giuridica e gestione autonoma, ed è soggetto a vigilanza in conformità delle norme di legge relative alla difesa del risparmio e dell'esercizio del credito.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Firenze.

Esso ha lo scopo di esercitare in Toscana il credito fondiario ed edilizio ai termini delle leggi vigenti, ed ha durata illimitata.

TITOLO II

PATRIMONIO

Art. 3.

Il patrimonio dell'istituto è costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.

Art. 4.

I fondi di garanzia dell'istituto ammontano a lire tre miliardi e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire cinquecentomila ciascuna, sottoscritte dalle casse di risparmio della Toscana e dal Monte di credito su pegno di Lucca come appresso:

Cassa di risparmio di Carrara: n. 138 q. per L. 69.000.000;
Cassa di risparmio di Firenze: n. 2.928 q. per L. 1.464.000.000;
Cassa di risparmio di Livorno: n. 377 q. per L. 188.500.000;
Cassa di risparmio di Lucca: n. 664 q. per L. 332.000.000;
Cassa di risparmio di Pisa: n. 416 q. per L. 208.000.000;
Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia: n. 541 q. per lire 270.500.000;
Cassa di risparmi e depositi di Prato: n. 422 q. per lire 211.000.000;
Cassa di risparmio di San Miniato: n. 311 q. per lire 155.500.000;
Cassa di risparmio di Volterra: n. 182 q. per L. 91.000.000;
Monte di credito su pegno di Lucca: n. 21 q. per lire 10.500.000;
N. 6.000 quote per L. 3.000.000.000.

Durante la vita dell'istituto i fondi di garanzia non potranno mai essere ridotti a somma inferiore a lire un miliardo cinquecento milioni ancorchè l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto di che allo art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Qualora, ai fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascun ente partecipante è tenuto a concorrervi in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo.

Tuttavia, l'assemblea, purchè a voti unanimi, potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da enti partecipanti diversi da quelli cui avrebbero fatto carico.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, è ammessa esclusivamente tra enti partecipanti e non può aver luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime.

La metà dei fondi di garanzia, che l'istituto non è obbligato ad investire nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge sul credito fondiario, sarà impiegata in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie di altri istituti.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, siano essi quelli costituiti dal conferimento iniziale, siano quelli resultanti a seguito di eventuali successive variazioni.

Art. 5.

I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo art. 30.

TITOLO III

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 6.

Sono organi dell'istituto:

l'assemblea dei partecipanti;
il consiglio di amministrazione;
la presidenza;
il collegio sindacale;
il comitato consultivo;
il direttore.

Capo 1

Assemblea dei partecipanti

Art. 7.

L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti. Ogni partecipante può farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera.

Nessun partecipante può disporre di più di una delega.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ha il potere di sostituirlo ai sensi del presente statuto.

Le funzioni di segretario sono affidate al segretario del consiglio di amministrazione.

Possono assistere alle assemblee i direttori generali degli enti partecipanti.

Art. 8.

Spetta all'assemblea:

a) eleggere i componenti il consiglio di amministrazione nonchè i sindaci di sua competenza;

b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili;

c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia, sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'istituto, e ciò in seguito a proposta del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;

d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione ai fondi di garanzia fra gli enti partecipanti e, in sede di aumento di detti fondi, sull'assunzione totale o parziale di quote dei medesimi da parte di enti partecipanti diversi da quelli cui farebbero carico;

e) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun ente partecipante a titolo di rimborso di spese generali e di personale;

f) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondere ai sindaci;

g) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8, sub *a*), *b*), *e*), *f*), *g*).

Le assemblee straordinarie sono convocate dal consiglio di amministrazione di propria iniziativa, quando lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal collegio sindacale oppure da enti partecipanti, i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'istituto.

Negli ultimi due casi l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento delle domande.

Art. 10.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 11.

Salvo quanto è precisato nei comma quinto e sesto del presente articolo, per la validità delle assemblee in prima convocazione, siano esse ordinarie o straordinarie, occorre che vi sia rappresentata almeno la metà dei fondi di garanzia. Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia.

Ciascun ente partecipante dispone di tanti voti quante sono le sue quote di partecipazione ai fondi di garanzia.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono gli enti partecipanti presenti o rappresentati, salvo i casi previsti dai comma quinto e sesto del presente articolo.

Le votazioni debbono essere fatte a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione.

Per la validità delle deliberazioni sugli oggetti di cui al paragrafo « *c*) » dell'art. 8, occorre l'intervento della rappresentanza di almeno tre quinti dei fondi di garanzia e la maggioranza di almeno i quattro quinti dei voti degli enti partecipanti presenti e rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni sugli argomenti di cui al paragrafo « *d*) » dello stesso art. 8, occorre l'intervento della rappresentanza di almeno la metà dei fondi di garanzia e la totalità dei voti degli enti partecipanti presenti e rappresentati.

Capo 2

Consiglio di amministrazione

Art. 12.

L'istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto di sette membri eletti dall'assemblea fra gli amministratori degli enti partecipanti.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio amministrativo nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.

Art. 13.

Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore e di chi presti la sua opera all'istituto.

Art. 14.

Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze consiliari.

A coloro che risiedono in località diversa dalla sede dell'istituto, compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 15.

Alla sostituzione degli amministratori in caso di vacanza provvede per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 codice civile.

Art. 16.

I componenti il consiglio di amministrazione dell'istituto i quali cessino dalla carica ricoperta presso gli enti partecipanti, decadono contemporaneamente dalla carica di amministratore dell'istituto.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, ed affida ad uno degli altri componenti le mansioni di segretario sia del consiglio sia delle assemblee.

Art. 18.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta anche telegraficamente con preavviso di almeno due giorni interi.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Alle adunanze del consiglio, fatta eccezione per le sedute segrete, interviene, con voto consultivo, il direttore dell'istituto.

Art. 19.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Senza deflettere dalla generalità, esso delibera fra l'altro:

1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;

2) sulla convocazione delle assemblee e sul relativo ordine del giorno;

3) sulla formazione dei bilanci annuali da sottoporre alla assemblea;

4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi dallo istituto per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del comitato consultivo;

5) sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del loro mercato;

6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'istituto;

7) sulla nomina del direttore e sui relativi provvedimenti nonchè su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'istituto;

8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;

9) sulla nomina di tre dei componenti il comitato consultivo di cui al successivo art. 23;

10) sulla vendita degli immobili di cui l'istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;

11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui ove permanga un credito dell'istituto;

12) sui compiti e le responsabilità da attribuire agli enti partecipanti nell'ordinamento generale dell'istituto;

13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'istituto.

Art. 20.

Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità, la proposta s'intende respinta.

I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal consigliere-segretario.

I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Capo 3

Presidenza

Art. 21.

La presidenza si compone del presidente e del vice presidente.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto; egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio e il comitato consultivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'istituto sia stato interamente soddisfatto; consente alla annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; delibera, nei casi di urgenza, su materie di competenza del consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica al consiglio medesimo alla prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere più anziano.

A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere più anziano per età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente, fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Capo 4

Collegio sindacale

Art. 22.

La gestione dell'istituto è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. Due sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti tra persone estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti.

Un sindaco effettivo, presidente del collegio, ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea con l'osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia.

I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Capo 5

Comitato consultivo

Art. 23.

Il comitato consultivo si compone del presidente, o di chi ne fa le veci a norma del presente statuto, del direttore e di tre membri nominati annualmente dal consiglio fra i dirigenti degli enti partecipanti, uno dei quali funge da segretario.

Il comitato consultivo si aduna, normalmente, una volta al mese entro la decade antecedente la riunione del consiglio ed ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario. Le convocazioni possono essere fatte per lettera, per telegramma o per telefono, con un anticipo di almeno due giorni rispetto a quello fissato per l'adunanza. Se fatte per telefono debbono essere confermate per iscritto.

Il comitato deve esprimere il parere sulle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione, escluse quelle da trattare dal consiglio in seduta segreta.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due membri oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle sedute del comitato consultivo debbono essere trascritti in apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Ai membri del comitato consultivo, che risiedono fuori della sede dell'istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno; al presidente compete inoltre la medaglia di presenza come per la partecipazione alle adunanze consiliari.

Capo 6

Direttore

Art. 24.

Alla direzione dell'istituto è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti, interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e partecipa con voto deliberativo alle riunioni del comitato consultivo.

Egli, inoltre:

a) dirige i servizi dell'istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle direzioni locali, disponendo, ove lo reputi necessario, gli accertamenti tecnici e legali supplementari, e le sottopone al comitato consultivo;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del presidente;

c) firma la corrispondenza, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze di vaglia, assegni e, in genere, di titoli all'ordine, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche, rilascia nei confronti di chiunque quietanze parziali ed anche liberatorie e di saldo;

d) firma, per delega del presidente, i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'istituto, nonchè ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;

e) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato consultivo sulle domande di mutuo, nonchè su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;

f) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'istituto;

g) redige il bilancio annuale e lo presenta al consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.

In caso di assenza o di impedimento del direttore le sue mansioni sono disimpegnate da un membro del comitato consultivo designato annualmente dal consiglio di amministrazione, o da altro dipendente dell'istituto, pure designato dal consiglio.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 25.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il direttore è facoltizzato a delegare ad altri dipendenti le attribuzioni di cui alla lettera *c*) del terzo comma del precedente art. 24.

TITOLO IV

PERSONALE

Art. 26.

Per lo svolgimento delle operazioni l'istituto può assumere proprio personale e valersi altresì dell'opera di liberi professionisti.

Presso l'istituto può inoltre essere distaccato, in via saltuaria o permanente, personale appartenente agli enti partecipanti, il personale così distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze dei rispettivi enti che l'hanno fornito, ai quali compete il rimborso della relativa spesa.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE

Art. 27.

Gli enti partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come direzioni locali dell'istituto, e pertanto:

a) ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali attenendosi alle norme e alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione dell'istituto;

b) assistono ed agevolano i richiedenti al fine della produzione dei certificati e di tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni;

c) trasmettono le domande di mutuo alla direzione dello istituto, corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere;

d) provvedono altresì:

1) alla stipulazione dei mutui, secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'istituto;

2) all'incasso delle semestralità di ammortamento e degli altri importi dovuti all'istituto;

3) al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte;

4) a tutte le altre operazioni di competenza dell'istituto, con l'osservanza delle norme deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 28.

Per qualsiasi operazione di mutuo, per l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, per le rivendite degli immobili pervenuti in proprietà dell'istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e per ogni altro provvedimento, lo istituto ne informerà previamente l'ente partecipante nella cui zona risiede il mutuatario o trovasi l'immobile oggetto del mutuo o della esecuzione.

Art. 29.

Gli enti partecipanti, per il disbrigo dei compiti ad essi delegati dall'istituto, si valgono dell'opera di propri impiegati, tecnici e legali.

TITOLO VI

BILANCIO, UTILI, FONDI DI RISERVA

Art. 30.

L'esercizio amministrativo dell'istituto coincide con l'anno solare e si chiude quindi il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Gli utili annuali della gestione vengono assegnati:

1) per un decimo alla costituzione e all'incremento dei fondi di riserva;

2) per i residui nove decimi:

a) agli enti partecipanti, a titolo di dividendo per le quote conferite ai fondi di garanzia, in misura non superiore al 5%;

b) la parte ancora restante a fondi di riserva.

TITOLO VII

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1968, n. **823**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma delle Tre Corone, in Sarno.

N. 823. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cava e Sarno in data 1° novembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma delle Tre Corone, in Sarno (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 31. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1968, n. **824**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe nel comune di Rosignano Marittimo.

N. 824. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Livorno in data 25 luglio 1967, integrato con dichiarazione del 13 dicembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in frazione Nibbiaia del comune di Rosignano Marittimo (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 28. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1968, n. **825**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Raffaele Arcangelo nel comune di Cassano Jonio.

N. 825. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cassano Jonio in data 6 gennaio 1967, integrato con altro decreto e due dichiarazioni del 4 marzo 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Raffaele Arcangelo in frazione Sibari, contrada Lattughelle, del comune di Cassano Jonio (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 29. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1968, n. **826**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro Apostolo, in Mottola.

N. 826. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellaneta in data 15 novembre 1967, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pietro Apostolo, in Mottola (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 30. — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Meldola.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Con decreto presidenziale in data 24 aprile 1967 il consiglio comunale di Meldola fu sciolto a causa delle insanabili divergenze tra i vari gruppi consiliari, che avevano, di fatto, impedito la ricostituzione degli organi ordinari dimissionari.

Analoga situazione si è, però, verificata dopo la rinnovazione, avvenuta il 12 novembre 1967, del predetto consiglio, in seno al quale si è venuta a delineare, fin dall'inizio, la netta contrapposizione di due schieramenti di pari consistenza numerica e, quindi, l'impossibilità di addivenire all'elezione di stabili ed efficienti organi d'amministrazione.

Infatti, tre sedute, all'uopo tenute dal consiglio comunale nei giorni 29 dicembre 1967, 15 e 29 gennaio 1968, sono risultate del tutto infruttuose; in una quarta adunanza, tenuta il 5 febbraio u.s., il consiglio è pervenuto — a parità di suffragi, in votazione di ballottaggio, e in base al criterio della maggiore età — all'elezione del sindaco, ma il designato ha dichiarato subito di non accettare l'incarico.

Il prefetto, allora, considerata l'urgenza di esperire ogni ulteriore tentativo per assicurare al comune il funzionamento degli organi ordinari, ha disposto una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale per l'elezione del sindaco e della giunta, diffidando nel contempo i singoli consiglieri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, a provvedere ai relativi adempimenti.

Neppure tale estremo tentativo ha avuto esito, in quanto entrambe le convocazioni, fissate per il 14 e il 16 marzo u.s., sono andate deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il consiglio comunale di Meldola ha disatteso lo specifico richiamo rivoltogli, restando carente in ordine ad un essenziale adempimento di legge e palesando, così, la sua assoluta incapacità funzionale, ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza di quel consiglio comunale, ad onta della formale diffida del prefetto, in ordine al primario obbligo della costituzione degli organi ordinari, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 15 maggio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Meldola ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del rag. Marco Ciliberto.

Roma, addì 9 luglio 1968

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Meldola (Forlì) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la giunta municipale, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 maggio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Meldola è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Marco Ciliberto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1968

SARAGAT

RESTIVO

(7272)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Predappio.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Con decreto presidenziale in data 20 aprile 1967 il consiglio comunale di Predappio fu sciolto a causa delle insanabili divergenze tra i vari gruppi consiliari, che avevano, di fatto, impedito la ricostituzione degli organi ordinari dimissionari.

Il 12 novembre 1967 il civico consesso è stato rinnovato, ma ancora una volta esso è risultato diviso in numerosi gruppi minoritari, fermi su posizioni di assoluta inconciliabilità e, perciò, incapaci di dar vita ad una qualunque maggioranza e, conseguentemente, ad efficienti organi di amministrazione.

Ben sei sedute sono state all'uopo tenute dal consiglio comunale nel periodo dal 23 dicembre 1967 al 17 febbraio 1968, ma tutte con esito sostanzialmente negativo, dato che anche quando si è pervenuti all'elezione del sindaco il designato ha declinato immediatamente l'incarico.

Il prefetto, allora, considerata l'urgenza di esperire ogni ulteriore tentativo per assicurare al comune il funzionamento degli organi ordinari, ha disposto una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale per l'elezione del sindaco e della giunta, diffidando nel contempo i singoli consiglieri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale, a provvedere ai relativi adempimenti.

Neppure tale estremo tentativo ha avuto esito, in quanto entrambe le anzidette convocazioni, fissate per il 14 e il 16 marzo u.s., sono risultate infruttuose.

Il prefetto, pertanto, considerato che il consiglio comunale di Predappio ha disatteso lo specifico richiamo rivoltogli, restando carente in ordine ad un essenziale adempimento di legge e palesando, così, la sua assoluta incapacità funzionale, ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza di quel consiglio comunale, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine all'imprescindibile obbligo della costituzione degli organi ordinari, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 15 maggio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Predappio ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del rag. Fernando Spada.

Roma, addì 9 luglio 1968

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Predappio (Forlì) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole epresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 maggio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Predappio è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Fernando Spada è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1968

SARAGAT

RESTIVO

(7271)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1968.

Criteri e modalità per la concessione di provvidenze ai titolari di coltivazioni di tabacco per manifesto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 dicembre 1965, n. 1432, concernente provvidenze a favore dei titolari di licenze di coltivazioni del tabacco per manifesto, di cui al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni;

Considerato che il 2° comma dell'articolo unico della legge sopracitata demanda al Ministro per le finanze di stabilire, con apposito decreto, i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze stesse;

Ritenuta l'opportunità di attuare in favore dei concessionari per manifesto alcune delle provvidenze che i concessionari speciali accordano ai propri coltivatori con riserva di stabilire eventuali altri provvedimenti con successivi decreti;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai titolari di coltivazioni di tabacco per manifesto ubicate in comuni distanti oltre 15 chilometri dal comune ove ha sede l'agenzia o magazzino di ricevimento è concessa un'indennità di trasporto di L. 5 per ogni quintale lordo di tabacco consegnato e per ogni chilometro eccedente la suddetta distanza.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, sono prese in considerazione le distanze intercorrenti tra la casa comunale del comune nel quale è ubicata la coltivazione e quella del comune ove ha sede l'agenzia o magazzino di ricevimento.

Le frazioni di quintale o di chilometro si considerano come quintale o chilometro intero.

Art. 2.

E' in facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato distribuire ai concessionari di manifesto, che ne facciano richiesta scritta, anticrittogamici per la lotta contro la perenospora tabacina, in relazione alla superficie ed alla varietà della coltivazione.

L'importo degli anticrittogamici consegnati, determinato dall'amministrazione e portato a conoscenza dei concessionari interessati, è trattenuto in sede di liquidazione del prezzo del tabacco.

Qualora non si rendesse possibile il recupero dell'importo degli anticrittogamici anticipati secondo le modalità di cui al precedente comma, il concessionario di manifesto dovrà provvedere direttamente al rimborso.

Art. 3.

E' in facoltà dell'amministrazione dei monopoli di Stato concedere in uso gratuito, ai concessionari che ne facciano richiesta, materiali ed attrezzature per la coltivazione e la cura del tabacco.

I concessionari di manifesto rispondono, nei confronti dell'amministrazione, del valore delle anzidette attrezzature eventualmente non restituite o danneggiate, il cui importo, determinato dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, in mancanza di rimborso diretto, è trattenuto in sede di liquidazione del prezzo del tabacco.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla campagna 1968 e comporta una spesa annua presunta di L. 10.000.000 a carico del capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 5.

Con le norme e le modalità previste per la pubblicazione dei manifesti di cui all'art. 42 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, si provvederà a rendere note le provvidenze di cui agli articoli precedenti.

Gli atti relativi costituiranno parte integrante dei manifesti di coltivazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1968
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 83

(6951)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1968.

Protezione temporanea relativa ad oggetti che figureranno nella « V mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche Tecnhotel », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche - Tecnhotel », che avrà luogo a Genova dal 9 al 19 novembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 aprile 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(6926)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Perego.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Perego;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Perego;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè sita in quella parte della Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali, che nel comune di Perego come in quelli ad esso adiacenti, concorrono a formare quadri naturali di particolare bellezza accompagnati con punti di vista accessibili al pubblico che di quelle bellezze permettono il godimento;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Perego ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord dalla linea di confine del comune di Rovagnate; a est dalla linea di confine del comune di Rovagnate; a sud dalla linea di Missaglia-Cernusco Montevecchia; ad ovest dalla linea di confine del comune di Sirtori-Viganò.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Perego provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 giugno 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Adunanza del 19 giugno 1967

Verbale n. 1

Convocata con lettera raccomandata 6 giugno 1967, n. 5458, si è riunita oggi 19 (diciannove) giugno millenovecentosessantasette, alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

PEREGO - Tutela paesistica di tutto il territorio.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e passa quindi all'esame degli argomenti allo ordine del giorno.

(*Omissis*).

La commissione, udita la proposta del presidente, vota con cinque voti favorevoli e uno contrario del sindaco prof. Crippa, l'apposizione del vincolo paesistico nel territorio del comune di Perego, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 3 e 4 dell'art. 1 e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, delimitato come segue:

a nord: dalla linea di confine del comune di Rovagnate;
a est: dalla linea di confine del comune di Rovagnate;
a sud: dalla linea di confine del comune di Missaglia-Cernusco Montevecchia;
a ovest: dalla linea di confine del comune di Sirtori-Viganò.

(6929)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Rettifica del decreto ministeriale 7 gennaio 1966 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea di Porto Torres.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Visto il decreto ministeriale del 7 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 24 marzo 1966, con il quale è stato apposto il vincolo paesistico sulla zona litoranea del comune di Porto Torres;

Visto che nel vincolo predetto risulta incluso un quartiere urbano di scarso interesse ambientale la cui delimitazione inoltre non è del tutto chiara;

Considerato che la commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 gennaio 1967 — nel confermare il valore e l'opportunità del vincolo in generale — ha ritenuto necessario rettificare leggermente il limite occidentale del vincolo stesso indicato nel decreto del 1966 con la dizione: « inizia dal punto di attacco del molo orientale di Porto Torres e segue la verticale passante per tale punto fino all'intersecazione con la strada statale 131 »;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Porto Torres;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di rettifica del vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè — come già dichiarato nel decreto del 7 gennaio 1966 — dalla scogliera ad est del porto fino al limite comunale con Sassari verso Platamona, è tutto un susseguirsi di coste rocciose mirabilmente intagliate dal mare e ricche di profonde insenature con picchi strapiombanti e fitta vegetazione, dove l'elemento terrestre si fonde mirabilmente con quello marino, sì da costituire una magnifica serie di quadri naturali, godibili sia dal mare che da terra da punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

Il limite della zona litoranea sita nel territorio del comune di Porto Torres — già sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, con il decreto ministeriale del 7 gennaio 1966 — deve intendersi modificato nel senso che segue: « Inizia dal deposito Esso, che si intende escluso, lasciandolo ad occidente; segue l'asse della strada di piano regolatore che collega in curva lo spiazzo a sud dei depositi della Shell con la piazzetta a occidente del cimitero; segue l'asse della strada che da questa piazzetta — lasciando ad occidente la zona di piano regolatore destinata ad attrezzature collettive — raggiunge, in direzione sud, la strada statale 131, che viene seguita fino alla cantoniera Li Pidriazzi. Da tale cantoniera il limite segue la strada provinciale congiungente Li Pidriazzi a Sorso fino all'incrocio di detta strada col limite comunale Porto Torres-Sassari. Quindi segue tale limite fino al mare ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Porto Torres provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 giugno 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del 18 *gennaio* 1967

(*Omissis*).

4) Eventuale proposta di riduzione della tutela ambientale in altre zone della città di Porto Torres, in cui essa si è manifestata superflua.

(*Omissis*).

Passando al punto quarto dell'ordine del giorno la commissione riprende in esame la tutela della zona già prevista dalla precedente commissione provinciale con i verbali in data 16 maggio 1961 e in data 16 gennaio 1963, successivamente sanciti dal decreto ministeriale del 7 gennaio 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 24 marzo 1966.

I motivi di tali riprese consistono nel fatto che nella zona in questione risulta incluso un quartiere urbano di scarso interesse ambientale e, inoltre, di delimitazione non del tutto chiara.

Nel confermare, il valore e la necessità del vincolo in generale la commissione ritiene che il limite occidentale indicato nel decreto ministeriale con la dizione « inizia dal punto di attacco del molo orientale di Porto Torres e segue la verticale passante per tale punto fino all'intersecazione con la strada statale 131 » debba essere leggermente variato.

I motivi di detta rettivia consistono nella necessità di ottenere una precisa individuazione del limite sul terreno, oltre che sulla carta, per una più sicura norma degli interessati, escludendo inoltre dalla tutela della legge 1497 il citato agglomerato edilizio urbano che non presenta alcun carattere suscettibile di tutela ambientale o paesistica.

Il nuovo limite pertanto è il seguente:

« Inizia dal deposito Shell, che si intende escluso, lasciandolo ad occidente: segue l'asse della strada di piano regolatore che collega in curva lo spiazzo a sud dei depositi della Esso con la piazzetta a occidente del cimitero; segue l'asse della strada che da questa piazzetta — lasciando ad occidente la zona di piano regolatore destinata ad attrezzature collettive — raggiunge, in direzione sud, la strada statale 131, che viene seguita fino alla cantoniera Li Pidriazzi. Da tale cantoniera il limite segue la strada provinciale congiuntamente Li Pidriazzi a Sorso fino all'incrocio di detta strada col limite comunale di Porto Torres-Sassari. Quindi segue tale limite fino al mare ».

I motivi dell'assoggettamento alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono quelli già resi noti con decreto ministeriale del 7 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 24 marzo 1966.

Dal presente verbale fanno parte integrante due grafici:

1) (*Omissis*);

2) limiti complessivi della zona citata, compresa fra l'abitato di Porto Torres ed il confine comunale con Sassari.

Entrambi gli originali di tali grafici sono stati firmati dai componenti la commissione contemporaneamente al presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Firmato: CATARDI - Roberto CARITÀ - Aldo BERLINGUER - Francesco LEDDÀ D'ITTIRI - Manlio BRIGAGLIA

Il segretario: Paolo MURA

(6959)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Tremezzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Tremezzo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tremezzo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, caratterizzata da una splendida vegetazione di piante di alto fusto centenarie nella parte rivierasca, sale poi ripidamente verso la montagna con un alternarsi di boschi e di prati verdi (e con singolarità geologiche come rocce con le fratture a picco verticale scoperte, particolarmente caratteristiche) fa parte del centro del lago di Como, vale a dire della parte più suggestiva e importante godibile dalle strade e dai luoghi di accesso pubblici, dai natanti del servizio pubblico e, infine, dalla sponda opposta, vale a dire Bellaggio, ne costituisce la parte più notevole per la presenza della magnifica vegetazione che ne fa, nel suo insieme, un quadro naturale panoramico, tuttavia punteggiato da importanti, sebbene misurati, inserimenti che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la fusione dell'opera dell'uomo con quella della natura;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Tremezzo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a sud-ovest per un brevissimo tratto con il confine del comune di Lenno, a sud-est col lago di Como, a nord-est col territorio comunale di Griante, a nord col censuario di Croce e di Grona e, infine, a ovest dal territorio del comune di Mezzegra.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Tremezzo.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Tremezzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 giugno 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Adunanza del 19 *giugno* 1967

Verbale n. 1

Convocata con lettera raccomandata 6 giugno 1967, n. 5458, si è riunita oggi 19 (diciannove) giugno millenovecentosessantasette, alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357, dichiara aperta la seduta e passa quindi all'esame degli argomenti allo ordine del giorno.

(*Omissis*).

TREMEZZO - Tutela paesistica di tutto il territorio.

La commissione, unanime, compreso il sindaco di Tremezzo, vota a favore della proposta di vincolo di tutto il territorio del comune di Tremezzo.

(6928)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1968.

Determinazione della data di inizio di funzionamento delle circoscrizioni aeroportuali di Pisa e di Pescara.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 688 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1968, concernente la determinazione delle circoscrizioni di aeroporto;

Atteso che, per esigenze funzionali dell'organizzazione periferica della direzione generale dell'aviazione civile, si rende necessario fissare al 1° gennaio 1969 la data di inizio dell'attività delle circoscrizioni aeroportuali di Pisa e di Pescara, istituite con il citato decreto ministeriale 29 maggio 1968;

Decreta:

Articolo unico

La data di inizio del funzionamento delle circoscrizioni aeroportuali di Pisa e di Pescara, istituite con il decreto ministeriale 29 maggio 1968, citato nelle premesse, è fissata al 1° gennaio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1968

Il Ministro: SCALFARO

(6808)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1968.

Revoca, su rinunzia, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica - sita in Paderno Dugnano - appartenente alla ditta « Laboratorio farmaceutico Mediolanum ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2.019, in data 14 febbraio 1958, con il quale la ditta « Laboratorio farmaceutico Mediolanum » di Volpi dott. Guido fu autorizzata ad attivare in Paderno Dugnano (Milano), via Cardinale Riboldi n. 3/*c* una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, già registrate;

Vista la comunicazione in data 31 maggio 1968 con la quale il proprietario e legale rappresentante della ditta sopra indicata ha dichiarato di aver cessato ogni attività produttiva nella propria officina farmaceutica e di voler rinunziare definitivamente alla autorizzazione concessa con il decreto sopra indicato;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, nella officina farmaceutica sita in Paderno Dugnano (Milano), via Cardinale Riboldi n. 3/*c* appartenente alla ditta « Laboratorio farmaceutico Mediolanum » di Volpi dott. Guido, concessa con il decreto ACIS n. 2.019 in data 14 febbraio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(6931)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 16 luglio 1968.

Proroga della gestione commissariale del comune di Squinzano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1968, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Squinzano per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al comune il dott. Benedetto Negri.

Con decreto prefettizio p.n. del 18 aprile 1968, la gestione commissariale è stata prorogata di mesi 3.

Il commissario si trova tuttora nella necessità di affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica azienda.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli artt. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 16 luglio 1968

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Squinzano e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune, il vice prefetto ispettore dott. Benedetto Negri;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di mesi 3;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Squinzano, affidata al vice prefetto ispettore dott. Benedetto Negri, è prorogata di mesi 3 dal 19 luglio 1968.

Lecce, addì 16 luglio 1968

Il prefetto: MARCHEGIANO

(7285)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di anatomia comparata presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, .n 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova è vacante la cattedra di anatomia comparata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7331)

Vacanza della seconda cattedra di geometria presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, .n 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di geometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7332)

Vacanza della cattedra di pedagogia presso la facoltà di magistero dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, .n 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di pedagogia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7333)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Poggiofiorito (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.269.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7201)

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Vallerano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.891.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7139)

Autorizzazione al comune di Marta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Marta (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.064.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7140)

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Latera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.893.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7141)

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Penna in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.791.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7142)

Autorizzazione al comune di Parrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Parrano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.268.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7143)

Autorizzazione al comune di Baschi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Baschi (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.277.464, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7144)

Autorizzazione al comune di Rialto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Rialto (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.386.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7145)

Autorizzazione al comune di Comiziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Comiziano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.585.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7146)

Autorizzazione al comune di San Gennaro Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.083.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7147)

Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Ceneselli (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.766.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7148)

Autorizzazione al comune di Arquà Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Arquà Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.352.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7149)

Autorizzazione al comune di Poggio Mirteto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Poggio Mirteto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.254.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7150)

Autorizzazione al comune di Pozzaglia Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Pozzaglia Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.689.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7151)

Autorizzazione al comune di Montasola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Montasola (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.842.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7152)

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Cittaducale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.431.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7153)

Autorizzazione al comune di Borgovelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Borgovelino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.552.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7154)

Autorizzazione al comune di Torri in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Torri in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.215.347, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7155)

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Belforte del Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.044.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7156)

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Treia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.227.822, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7157)

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Monterenzio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.666.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7158)

Autorizzazione al comune di Arsiè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Arsiè (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.922.439, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7159)

Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Rutino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.674.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7160)

Autorizzazione al comune di Calvanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Calvanico (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.928.953, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7161)

Autorizzazione al comune di Trentinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Trentinara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.223.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7162)

Autorizzazione al comune di Torraca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Torraca (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 857.008, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7163)

Autorizzazione al comune di Minori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Minori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.491.962, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7164)

Autorizzazione al comune di Omignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Omignano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.547.381, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7165)

Autorizzazione al comune di Perdifumo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Perdifumo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.310.282, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7166)

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Siano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.816.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7167)

Autorizzazione al comune di Torchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Torchiara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.172.299, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7168)

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.810.849, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7169)

Autorizzazione al comune di Gradisca d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.639.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7170)

Autorizzazione al comune di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.339.447, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7171)

Autorizzazione al comune di San Costanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di San Costanzo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.848.986, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7177)

Autorizzazione al comune di Vighizzolo d'Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Vighizzolo d'Este (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.923.782, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7178)

Autorizzazione al comune di Resia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Resia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.537.449, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7179)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Dolegna del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.727.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7172)

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Doberdò del Lago (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.113.328, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7173)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 Mod. 241 D.P. — Data: 7 aprile 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Grosseto — Intestazione: Guidoni Assunta, nata ad Istia d'Ombrone il 9 dicembre 1900 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 3.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6199)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 24 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,06	621,75	621,85	621,76	621,90	622,28	621,80	621,76	622,06	621,78
$ Can.	579,80	579,53	580 —	579,60	579 —	579,69	579,60	579,60	579,80	579,80
Fr. Sv.	144,75	144,74	144,78	144,76	144,70	144,95	144,76	144,76	144,75	144,73
Kr. D.	82,75	82,73	82,77	82,75	82,90	83,06	82,74	82,75	82,75	82,75
Kr. N.	87,09	87,05	87,08	87,06	87,20	87,17	87,07	87,06	87,09	87,09
Kr. Sv.	120,45	120,42	120,45	120,43	120,30	121,10	120,42	120,43	120,45	120,45
Fol.	171,65	171,68	171,66	171,69	171,80	171,99	171,695	171,69	171,65	171,67
Fr. B.	12,44	12,445	12,4590	12,4525	12,45	12,17	12,4455	12,4525	12,44	12,44
Franco francese	125,07	125,03	125,05	125,03	125 —	125,20	125,05	125,03	125,07	125,05
Lst.	1487,70	1487,41	1487,60	1487,50	1487,25	1488,26	1487,50	1487,50	1487,70	1487,50
Dm. occ.	155,19	155,10	155,6850	155,055	155,10	155,65	155,055	155,055	155,19	155,10
Scell. Austr.	24,10	24 —	24,09	24,095	24,10	24,17	24,0975	24,095	24,10	24,10
Escudo Port.	21,74	21,75	21,75	21,74	21,80	21,80	21,785	21,74	21,74	21,74
Peseta Sp.	8,93	8,92	8,93	8,9260	8,90	8,95	8,9225	8,9260	8,92	8,92

Media dei titoli del 24 luglio 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	106,20
Redimibile 3,50 % 1934	100,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,075
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,50
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	621,78
1 Dollaro canadese	579,60
1 Franco svizzero	144,76
1 Corona danese	82,745
1 Corona norvegese	87,065
1 Corona svedese	120,425
1 Fiorino olandese	171,692
1 Franco belga	12,449
1 Franco francese	125,04
1 Lira sterlina	1487,50
1 Marco germanico	155,055
1 Scellino austriaco	24,096
1 Escudo Port.	21,752
1 Peseta Sp.	8,924

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio della fondazione « Santorio Santorio » destinata a studi e ricerche nel campo dell'alimentazione, da fruire presso l'Istituto nazionale della nutrizione.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

In conformità delle determinazioni adottate dal comitato amministrativo nella seduta del 31 maggio 1968;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio della fondazione « Santorio Santorio » intitolata al cav. del lavoro Riccardo Barilla, destinata a studi e ricerche nel campo dell'alimentazione.

La borsa sara usufruita presso l'Istituto nazionale della nutrizione, Città universitaria, Roma, ed anche, per limitati periodi, presso i centri di studio periferici dell'istituto stesso.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso coloro che siano in possesso di una delle seguenti lauree:

Laurea in medicina;
Laurea in chimica;
Laurea in scienze biologiche.

Non possono partecipare al concorso i ricercatori di ruolo dell'Istituto nazionale della nutrizione, i professori universitari di ruolo ed il personale ad essi equiparato.

Art. 3.

La borsa ha la durata di anni uno e potrà essere prorogata di un altro anno. Tuttavia la proroga non potrà essere concessa più di una volta. L'importo della borsa è di L. 1.500.000 lorde annue.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, contenenti le generalità e la residenza dei candidati, debbono pervenire alla segreteria dell'Istituto nazionale della nutrizione - Roma - Città Universitaria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande debbono essere corredate dai seguenti certificati, documenti e titoli:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in quattro copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la sua preparazione nel campo degli studi e delle ricerche che dovrà compiere;

3) curriculum degli studi compiuti, in quattro copie;

4) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle disposizioni delle leggi sul bollo.

La data di arrivo all'Istituto nazionale della nutrizione delle domande e della relativa documentazione è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo d'archivio.

Art. 5.

Il concorso è giudicato da una commissione composta:

dal presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, che la presiede;

da un titolare di cattedra di fisiologia umana o generale;

dal titolare della cattedra di scienza dell'alimentazione di Roma o di altra sede;

da un direttore di laboratorio dell'Istituto nazionale della nutrizione;

da un rappresentante della S.p.A. Barilla.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate al direttore dei servizi amministrativi dell'Istituto nazionale della nutrizione o ad un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 6.

Il concorso è per titoli. Tuttavia è in facoltà della commissione di sottoporre i candidati ad una prova d'esame od a un colloquio.

Per l'espletamento del concorso la commissione si atterrà alle modalità ed ai criteri seguiti nei concorsi per il conferimento di posti di assistenti ordinari presso le università.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, la commissione propone una terna di idonei, elencati in stretto ordine alfabetico, fra i quali verrà prescelto, a giudizio insindacabile del presidente dello Istituto nazionale della nutrizione, l'assegnatario della borsa.

Al conferimento della borsa si provvede con delibera del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 8.

Decadono dal diritto alla borsa:

a) coloro che esercitano un impiego o ufficio che, a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, sia incompatibile con l'esatto adempimento degli obblighi di studio e di ricerca inerenti alla borsa medesima;

b) coloro che usufruiscono di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima.

Pertanto, l'assegnatario della borsa di cui al presente bando, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa, dovrà, a pena di decadenza, dichiarare sotto la propria personale responsabilità, se e quale impiego o ufficio rivesta alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati, e dare inoltre formale assicurazione che non usufruisca di altre borse di studio.

Decade ugualmente dalla borsa colui che, entro l'indicato termine di quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa, non dichiari di accettarla.

Art. 9.

L'assegnatario della borsa ha l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, presso l'Istituto nazionale della nutrizione, alla data che sarà a tal fine stabilita dal presidente, le ricerche per le quali la borsa è stata conferita;

b) di proseguire regolarmente tali ricerche per tutto il periodo di durata della borsa;

c) di osservare le norme interne e le altre disposizioni impartite dal presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione;

d) di non assumere, durante il periodo di godimento della borsa, alcuno impiego od ufficio, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione.

L'assegnatario che non ottemperi agli obblighi di cui al comma precedente, o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dalla borsa.

Sarà ugualmente dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa l'assegnatario che non dimostri sufficienti attitudini a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 10.

Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili posticipate. Ciascuna rata sarà corrisposta all'assegnatario su dichiarazione del direttore di laboratorio cui sarà destinato, attestante che l'assegnatario stesso abbia regolarmente atteso alle ricerche inerenti alla borsa.

Art. 11.

L'assegnatario della borsa, al compimento degli studi, dovrà trasmettere all'Istituto nazionale della nutrizione, tramite il direttore di laboratorio di ricerca al quale sarà destinato, una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da esso svolta.

Art. 12.

I lavori di studio e di ricerca eseguiti dall'assegnatario della borsa potranno formare oggetto di pubblicazioni, a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 13.

I certificati, i documenti ed i lavori presentati al concorso si restituiranno immediatamente all'assegnatario della borsa; a tutti gli altri concorrenti verranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 6 giugno 1968

Il presidente: VISCO

(7318)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1968, registro n. 3 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 313, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali), bandito con decreo ministeriale 29 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 6 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 159;

Considerato che l'ispettore generale D'Errico prof. Pasquale, nominato membro della commissione esaminatrice di cui sopra, si trova nell'impossibilità di esercitare il suo mandato per gravi motivi di famiglia;

Attesa quindi la necessità di dover provvedere alla sua sostituzione in seno alla commissione medesima;

Decreta:

L'ispettore capo del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) Castellani prof. Camillo viene nominato membro della commissione esaminatrice di cui alle premesse, in sostituzione dell'ispettore generale D'Errico prof. Pasquale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1968
Registro n. 8 Corpo forestale Stato, foglio n. 13

(6981)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferma del presidente della commissione giudicatrice del concorso a settantuno posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di settantuno posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, il consigliere di Stato prof. dott. Ugo Severini, presidente della commissione anzidetta, è stato collocato a riposo, d'ufficio, per raggiunti limiti di età, a far tempo dal 18 maggio 1968;

Ritenuta l'opportunità di non modificare la composizione della commissione giudicatrice fino al totale compimento delle operazioni relative al citato concorso per esami;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il consigliere di Stato prof. dott. Ugo Severini, collocato a riposo, d'ufficio, per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 18 maggio 1968, è confermato nell'incarico di presidente della commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di settantuno posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, a far tempo dalla stessa data e fino al totale compimento delle operazioni d'esame.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1968

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1968
Registro n. 18 Interno, foglio n. 219

(6982)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Arezzo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 giugno 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Arezzo;

Visto il decreto ministeriale in data 3 giugno 1968 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Arezzo, nell'ordine appresso indicato:

1. Rianò dott. Enrico	punti	93,68	su 132
2. Salvati dott. Arnaldo	»	90,86	»
3. Di Conza dott. Beniamino	»	87,55	»
4. Bello dott. Pietro	»	77,59	»
5. Brunetti dott. Ferdinando	»	76,05	»
6. Schinco dott. Emilio	»	75,64	»
7. Panebianco dott. Gaetano, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	75,50	»
8. Stelvi dott. Albino	»	75,50	»
9. Cieri dott. Annibale	»	73,13	»
10. Di Filippo dott. Costanzo	»	73,07	»
11. Damiani Rocco	»	73 —	»
12. Ferri dott. Pasquale	»	72,18	»
13. Lo Iacono dott. Domenico	»	72 —	»
14. Di Pietro dott. Alfio	»	71,27	»
15. Di Pietrantonio Saverio	»	71,18	»
16. Camassa Gino	»	71,02	»
17. Costa dott. Antonio Emilio	»	70,46	»
18. Monaco dott. Settimio	»	69,96	»
19. Gracili dott. Rino	»	69,50	»
20. Fornaciari dott. Raul	»	68,48	»
21. Vietto dott. Giovanni	»	68,22	»
22. Campanella dott. Giovanni	»	68 —	»
23. Pieschi dott. Antonio	»	67,45	»
24. Palatiello dott. Vincenzo	»	66,69	»
25. Montefusco dott. Gerardo	»	64 —	»
26. Ganci dott. Rosario	»	62,30	»
27. Rossi Eugenio	»	58,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, add 4 luglio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6912)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi notarili.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 12 del 30 giugno 1968 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili, indetto il 26 maggio 1966.

(6968)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 15 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 1968, n. 168, concernente il concorso per esami a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, per lo svolgimento di mansioni di operatore di meccanografia, nel programma degli esami, alla prova orale, dove è detto «... con particolare riguardo all'ordinanza della Amministrazione della Marina mercantile» leggasi: «... con particolare riguardo all'ordinamento dell'Amministrazione della Marina mercantile».

(7347)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6177 in data 20 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 2810 in data 11 maggio 1968, con il quale il dott. Eugenio Capra è stato assegnato alla condotta medica del comune di Cessalto;

Ritenuto che per effetto della rinuncia del suddetto dottor Eugenio Capra, si deve procedere alla assegnazione della condotta medica del comune di Cessalto;

Visti l'ordine della graduatoria di merito degli idonei e l'ordine delle preferenze indicate dagli idonei nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 ,n. 1265;

Visti gli articoli 25 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Al dott. Aldo Tombolini è assegnata la condotta medica del comune di Cessalto.

L'amministrazione comunale del comune di Cessalto provvederà, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del presente decreto, alla nomina del dott. Aldo Tombolini a medico condotto del comune di Cessalto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Treviso, addì 5 giugno 1968

Il medico provinciale: LIONETTI

(6971)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 11 maggio 1968, n. **11**.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1968.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 22 *suppl. ord. dell'*11 *maggio* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle *A*), *B*) e *C*) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per lo anno finanziario 1968, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella *A*).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

E' approvato in L. 219.628.430.000 il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1968.

Art. 3.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1968, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla tabella *B*) della presente legge.

Art. 5.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dello art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3, annessi alla tabella *B*) della presente legge.

Art. 6.

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'anno finanziario 1967-68, sono iscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1968 nello importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 7.

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'anno finanziario 1967-68 per le finalità di cui ai capitoli indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge, sono differiti agli esercizi indicati nell'allegato stesso.

Art. 8.

Per l'anno finanziario 1968 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato **n. 3 alla presente legge.**

Art. 9.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri enti verseranno con imputazione al capitolo n. 2911 dello stato di previsione della entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.

Art. 10.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti ai capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verserà con imputazione al capitolo n. 2951 dello stato di previsione dell'entrata per interventi da effettuare nel territorio della Regione anche in dipendenza della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che trova applicazione nel territorio della Regione siciliana.

Le norme di cui all'art 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e quelle emanate dallo Stato in dipendenza della delega contenuta nell'art. 58 della predetta legge si applicano anche agli interventi previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di agricoltura e foreste.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.

Art. 11.

E' autorizzata la spesa di L. 187.800.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1968, che si inscrive al capitolo n. 10293 (Presidenza della Regione).

Art. 12

Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, è autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di L. 800 milioni che si inscrive al capitolo n. 16851 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

La spesa di cui al precedente comma, è destinata anche alla istituzione di cantieri scuola di lavoro previsti dal decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31.

Art. 13.

Per l'anno finanziario 1968 l'impiego dello stanziamento inscritto al capitolo n. 17301 (Assessorato regionale della pubblica istruzione) è destinato agli interventi in favore delle scuole materne, degli asili e dei giardini di infanzia sussidiati nello anno scolastico 1963-64.

Art. 14.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di L. 8 milioni quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfezionamento di diritto regionale presso l'Università di Palermo, che si inscrive al capitolo n. 17555 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

Art. 15.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40, è autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di L. 1.000 milioni per le finalità della legge regionale medesima, che si inscrive al capitolo n. 18361 (Assessorato regionale della sanità).

Art. 16.

E' autorizzata la spesa di L. 28.530.000 per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1968 che si inscrive al capitolo n. 18701 (Assessorato regionale dello sviluppo economico), destinata giusta la seguente ripartizione:

Azienda speciale della zona industriale di Catania . . . L. 6.600.000

Azienda speciale della zona industriale di Palermo . » 4.300.000

Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta . . . . » 3.740.000

Azienda speciale della zona industriale di Ragusa . . . . L. 1.750.000

Azienda speciale della zona industriale di Messina . . . . » 6.600.000

Azienda speciale della zona industriale di P. Empedocle . . . . » 3.040.000

Azienda speciale della zona industriale di Trapani . . . . » 2.500.000

Art. 17.

E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno finanziario 1968 che si inscrive al capitolo n. 19604 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

Art. 18.

E' autorizzata la spesa di L. 132.970.000 per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende autonome termali che si inscrive al capitolo n. 19605 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti), destinata:

quanto a L. 40 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1968 dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca;

quanto a L. 35.600.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1968 dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale;

quanto a L. 7.500.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1968 dell'Azienda autonoma delle terme della Valle dei Templi di Agrigento;

quanto a L. 49.870.000 per contributi a pareggio dei bilanci per gli esercizi 1965, 1966 e 1967 della Azienda autonoma delle terme di Acireale.

Art. 19.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, per i fini previsti dall'articolo stesso, è autorizzata la spesa di L. 100 milioni che si inscrive al capitolo n. 21229 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 20.

E' autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1967, che si inscrive al capitolo n. 21451 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 21.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato per l'anno finanziario 1968, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di L. 300 milioni annui.

Art. 22.

Ai sensi dell'art. 6 — primo comma — della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato per l'anno 1968 il limite trentacinquennale di impegno di L. 300 milioni annui per le finalità dell'art. 1 della predetta legge n. 46.

Art. 23.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1968, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 24.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1968, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 25.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1968.

Art 26.

I residui risultati al 1° gennaio 1968 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1968 soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 27.

E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

ENTRATA

TITOLO I - *Entrate tributarie*	L.	164.814.000.000		
TITOLO II - *Entrate extratributarie*	»	12.380.000.000		
Totale titoli I e II	L.	177.194.000.000	L.	177.194.000.000
SPESE CORRENTI	L.	110.924.200.000		
Differenza	»	66.269.800.000		
TITOLO III - *Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti*			»	200.000.000
			L.	177.394.000.000
ACCENSIONE DI PRESTITI				—
ENSTRATE PER PARTITE DI GIRO			»	42.234.430.000
Totale complessivo entrate			L.	219.628.430.000

SPESA

TITOLO I - *Spese correnti*

Presidenza della Regione	L.	41.719.005.000		
Agricoltura e foreste	»	9.856.890.000		
Enti locali	»	10.532.800.000		
Finanze	»	21.098.832.000		
Industria e commercio	»	1.789.060.000		
Lavori pubblici	»	2.406.760.000		
Lavoro e cooperazione	»	3.544.350.000		
Pubblica istruzione	»	11.285.193.000		
Sanità	»	2.844.140.000		
Sviluppo economico	»	678.830.000		
Turismo, comunicazioni e trasporti	»	5.168.340.000		
	L.	110.924.200.000	L.	110.924.200.000

TITOLO II - *Spese in conto capitale*

Presidenza della Regione	L.	13.062.300.000		
Agricoltura e foreste	»	22.952.000.000		
Enti locali	»	500.000.000		
Finanze	»	335.000.000		
Industria e commercio	»	6.494.500.000		
Lavori pubblici	»	12.867.000.000		
Lavoro e cooperazione	»	1.870.000.000		
Pubblica istruzione	»	20.000.000		
Sanità	»	1.160.000.000		
Sviluppo economico	»	1.540.000.000		
Turismo, comunicazioni e trasporti	»	2.336.000.000		
	L.	63.136.800.000	L.	63.136.800.000
Totale titoli I e II			L.	174.061.000.000

RIMBORSO DI PRESTITI

Presidenza della Regione	L.	3.333.000.000		
Totale rimborso di prestiti	L.	3.333.000.000	»	3.333.000.000

SPESE PER PARTITE DI GIRO

Presidenza della Regione	L.	40.528.400.000		
Enti locali		—		
Finanze		—		
Industria e commercio	»	25.000.000		
Lavori pubblici		—		
Sviluppo economico	»	561.030.000		
Turismo, comunicazioni e trasporti	»	1.120.000.000		
Totale delle spese per partite di giro	L.	42.234.430.000	»	42.234.430.000
Totale complessivo spese	L.	219.628.430.000	L.	219.628.430.000

Art. 28.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1968.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 maggio 1968

CAROLLO

(7053)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.